

DECRETO-LEGGE N. 117 DEL 2021: MODALITÀ OPERATIVE CONSULTAZIONI ELETTORALI

Il decreto-legge intende assicurare anche per il 2021, come per il 2020, l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori attraverso specifiche misure di precauzione per prevenire i rischi di contagio da Covid-19 e per garantire la partecipazione alle consultazioni anche degli elettori positivi al coronavirus, in trattamento ospedaliero o domiciliare, e di quanti si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario.

Queste le principali misure previste:

- ✓ **inserimento personale delle schede votate** dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio elettorale di sezione;
- ✓ costituzione di **sezioni elettorali ospedaliere** nelle strutture sanitarie che ospitano **reparti Covid-19**;
- ✓ introduzione di criteri particolari di **nomina dei componenti dei seggi** in caso di accertata impossibilità di costituire una sezione elettorale ospedaliera o di un seggio speciale;
- ✓ **obbligo di possesso di green pass** per la nomina a componente di sezione elettorale ospedaliera e di seggio speciale;
- ✓ aumento del **trattamento economico dei componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali**;
- ✓ disciplina **dell'esercizio domiciliare del diritto di voto** da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
- ✓ **sanificazione dei seggi elettorali** e previsione di protocolli sanitari e di sicurezza.

*Inoltre, si stabilisce che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e delle precauzioni previste dai **protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo**.*

In merito alle modalità applicative del decreto-legge in esame è intervenuta la [circolare n. 50 del 2021 del Ministero dell'interno](#) (Direzione centrale dei servizi elettorali).

*“Quanto avvenuto con riferimento alle scadenze elettorali, è avvenuto – [ha ricordato il relatore Ceccanti \(PD\)](#) – anche per la **disciplina generale dell'emergenza**. Il Parlamento ha fin dall'inizio sostenuto la **legittimità del combinato disposto decreto-legge/DPCM**, una legittimità ora riconosciuta chiaramente anche dal dispositivo già depositato della*

recente [sentenza della Corte costituzionale](#), di cui attendiamo le motivazioni. Ma al tempo stesso il Parlamento ha cercato da subito di **parlamentarizzare la procedura**, prima con gli **atti di indirizzo** precedenti all'adozione dei DPCM, quindi, a fronte del protrarsi dell'emergenza, con lo **spostamento a livello legislativo delle disposizioni del DPCM**. Anche questo è avvenuto su sollecitazione del Parlamento, con interventi del **Comitato per la legislazione e ordini del giorno discussi dall'Assemblea**. Il risultato è che oggi quasi tutte le misure prima oggetto di DPCM – ricordo, ad esempio, la capienza per spettacoli ed eventi sportivi – sono invece oggetto di **disposizioni di decreti-legge**, che possono essere emendati dalle Camere.”

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021” [AC 3269](#) – relatore Stefano Ceccanti (PD) – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente.

OPERAZIONI DI VOTO (ART. 1)

Limitatamente alle **consultazioni elettorali dell’anno 2021** l’elettore provvede ad **inserire personalmente la scheda nell’urna**, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, poi la inserisce nell’urna.

La disposizione mantiene però ferme “**per le elezioni suppletive di Camera e Senato**”¹:

- ✓ le previsioni che richiedono che ogni scheda sia dotata di un apposito “**tagliando antifrode**”²;
- ✓ **le previsioni che dispongono la consegna della matita al presidente di seggio**; la constatazione da parte del presidente della chiusura della scheda, la verifica dell’identità dell’elettore, il distacco da parte del presidente del tagliando antifrode³;

¹ Il riferimento è alle elezioni suppletive per i collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavera della XV Circoscrizione Lazio 1.

² Art. 31, co. 6, del Testo unico delle leggi elettorali della Camera di cui al DPR n. 361 del 1957.

³ Art. 58, co. 4, DPR n. 361 del 1957.

Restano altresì ferme le ulteriori disposizioni della **disciplina elettorale per le elezioni comunali** che, oltre a prevedere la consegna della scheda al presidente di seggio, dispongono che quest'ultimo ne verifichi l'autenticità⁴

SEZIONI ELETTORALI OSPEDALIERE REPARTI COVID-19 (ART. 2)

L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

In particolare, come per le elezioni del 2020⁵, si stabilisce che **nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199** siano costituite le **sezioni elettorali** che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500⁶. Si tratta di sezioni composte, come per i seggi ordinari, di 6 componenti (**5 scrutatori e il presidente**).

Si prevede inoltre che le sezioni elettorali istituite **negli ospedali con reparti Covid-19 raccolgano** anche i **voti dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto**. Come evidenziato nella circolare n. 50 del Ministero dell'interno, per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla **raccolta del voto tramite i seggi speciali** istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente. Le sezioni raccolgono poi **anche i voti effettuati presso il proprio domicilio**⁷, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, co. 9, della legge n. 136 del 1976.

Agli **scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali** sono impartite dall'autorità sanitaria **istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria** necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

In caso di accertata **impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali**, il **sindaco**, solo previo **consenso degli interessati**, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali: **personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR)**⁸ designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine soggetti **appartenenti alle organizzazioni di protezione civile** che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, il decreto prevede che le **organizzazioni di volontariato di protezione civile** chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

⁴ Art. 49, co. 2, del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al DPR n. 570 del 1960.

⁵ Art. 2, DL n. 103 del 2020

⁶ Art. 52 del DPR n. 361 del 1957, per le elezioni di Camera e Senato, e art. 43 del DPR n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative.

⁷ V. successivo articolo 3.

⁸ Le Unità speciali di continuità assistenziale regionale (**USCAR**) sono state istituite dall'art. 8 del decreto-legge n. 14 del 2020 (poi confluito nel decreto-legge n. 18 del 2020, cd. "DL Cura Italia", articolo 4-*bis*) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Le Regioni sono tenute ad istituire un'unità ogni 50.000 abitanti.

Rispetto a quanto previsto per le consultazioni elettorali del 2020, la disposizione in esame prevede in via residuale che **il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti**, compresi nelle liste elettorali del comune. Infine, presso ogni sezione elettorale ospedaliera **possono essere istituiti “ulteriori” seggi** composti anch'essi da **personale USCAR** designato dalle ASL. Anche in questo caso, il personale è nominato dal sindaco, previo consenso dell'interessato.

Innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020, ulteriori disposizioni sono finalizzate a **garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19** nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, **i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali** devono essere muniti delle **“certificazioni verdi COVID-19”** (c.d. *green pass*)⁹.

Ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere è riconosciuto **l'onorario fisso forfettario previsto dalla legge¹⁰ aumentato del 50 per cento**. A tal fine è autorizzata la spesa di 749.069 euro per il 2021.

Il **costo in euro di ogni seggio speciale e di ogni sezione ospedaliera** risulta determinato come riepilogato nella tabella che segue:

	Sezione ospedaliera	Seggio speciale
Componenti	6	3
Compenso	150 (presidente) + 120 x 5 (scrutatori)	90 (presidente) + 61 x 2 (scrutatori)
Totale compenso	750	212
Maggiorazione compenso	375	106
Costo per seggio o sezione	1125	318

Fonte: [Dossier n. 369](#) del 20 settembre 2021, Servizio Bilancio dello Stato, Camera dei deputati.

È autorizzata infine la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello **svolgimento dell'attività di vigilanza** nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 post-letto che ospitano reparti Covid-19.

ESERCIZIO DOMICILIARE DEL VOTO (ART. 3)

Viene disciplinato **l'esercizio del voto presso il proprio domicilio** per gli elettori sottoposti a **trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per**

⁹ Previste dall'articolo 9 DL n. 44 del 2021

¹⁰ Art.1 L. n. 70 del 1980.

COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103. Tali elettori saranno comunque ammessi al voto “presso il comune di residenza”.

A tal fine, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) **la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio**, indicandone l’indirizzo esatto e un **certificato medico** rilasciato dall’autorità medica designata dall’azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni. L’ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali provvede quindi ad **iscrivere l’elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare** ed assegna l’elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima nel caso di comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, ovvero al seggio speciale nel caso di comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19.

Il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto. Il **voto domiciliare** è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la **libertà e la segretezza del voto**, nel rispetto delle esigenze connesse alle **condizioni di salute dell’elettore**.

Queste disposizioni si applicano **anche alle elezioni regionali dell’anno 2021**.

SANIFICAZIONE DEI SEGGI E PROTOCOLLI SANITARI E DI SICUREZZA (ART. 4)

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, **un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale** per le elezioni che si svolgeranno nel 2021. Le operazioni elettorali dovranno svolgersi nel **rispetto delle modalità operative e precauzionali stabilite nei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo**. Per le spese si provvede nell’ambito delle **risorse assegnate al Commissario straordinario** per l’emergenza Covid-19. Il rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo è previsto anche per lo svolgimento delle **elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali**.

SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DEI COMITES NEL 2021 (ART.5)

Fino al 31 dicembre 2021, si dispone, per le elezioni per il rinnovo dei **Comitati degli italiani all’estero (Comites)**¹¹, che il **numero minimo di sottoscrizioni** richieste per la presentazione delle liste e candidature sia pari a **50 nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani fino a 50.000** e a **100 nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani superiore a 50.000**¹². L’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati non è richiesta, purché le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati siano **sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità** o di riconoscimento del sottoscrittore.

¹¹ Legge 27 ottobre 1988, n. 470.

¹² Invece di, rispettivamente, 100 o 200 sottoscrizioni previste in via ordinaria.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 69)

Il decreto-legge infine dispone in merito alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle previsioni degli articoli 2 e 4, pari complessivamente a **12.306.716 euro per l'anno 2021**, mediante utilizzo delle risorse del fondo per le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 3269](#)

Prima lettura Senato

[AS 2405](#)

[Legge 14 ottobre 2021, n. 144](#)

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

[Testo coordinato del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117](#)

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito, senza modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144 (recante: «Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021»).

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
CI	11 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	0 (0%)	0 (0%)	26 (100%)
FI	40 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	17 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	90 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	94 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	23 (56,1%)	0 (0%)	18 (43,9%)
PD	68 (100%)	0 (0%)	0 (0%)